Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 16 ottobre 1925** — **Numero 241**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2003.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1925, n. 1732.

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il parere del Consiglio dei Ministri;

Su la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessuna officina di prodotti terapeutici può produrre, a scopo di vendita, specialità medicinali, senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine di tali prodotti.

E' vietato, altresì, il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina di prodotti terapeutici, a meno che questa sia di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Art. 2.

Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza una speciale registrazione da parte del Ministero dell'interno.

La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.

Prima di concedere tale registrazione, il Ministero ha facoltà di sottoporre ogni specialità ad un esame diretto ad accertare:

a) se essa abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunziata;

b) se i prodotti componenti la specialità abbiano i necessari requisiti di purezza;

c) se la specialità abbia indicazioni terapeutiche corrispondenti alla reale composizione del prodotto.

Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità.

Art. 3.

Non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino:

a) proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale ed al buon costume;

b) virtù terapeutiche speciali per quelle infermità che saranno determinate dal regolamento.

Art. 4.

L'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali e la concessione della registrazione di cui ai precedenti articoli sono soggette a revoca, nei casi e nei modi determinati dal regolamento.

Art. 5.

Le specialità medicinali già registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, devono ottenere una nuova registrazione da parte del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Le specialità medicinali, provenienti dall'estero, già pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del Ministero dell'interno.

A tali specialità sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il Governo del Re può stipulare speciali convenzioni con Stati esteri per il reciproco commercio dei prodotti contemplati dal presente decreto.

Art. 8.

I produttori e commercianti di specialità medicinali che mettono in commercio specialità non registrate, o specialità delle quali sia stata revocata la registrazione, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi e con la multa da L. 1000 a L. 5000.

A tali pene sono aggiunte la chiusura fino a tre mesi della officina in cui sia stata prodotta la specialità, e la confisca della specialità stessa.

In caso di recidiva la pena è della detenzione da uno a sei mesi e della multa da L. 2000 a L. 10,000, oltre la confisca della specialità e la chiusura dell'officina per un periodo da tre mesi ad un anno.

Contemporaneamente alla denunzia all'autorità giudiziaria ed in attesa dell'esito del giudizio, il Ministero dell'interno provvede pel sequestro della specialità medesima ovunque si trovi.

Il Ministero stesso può, inoltre, quando concorrano gravi motivi e sempre in attesa dell'esito del giudizio, disporre la immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialità non registrata, o della quale sia stata revocata la registrazione.

Art. 9.

Il farmacista che abbia messo in vendita, o che detenga per vendere, specialità medicinali non registrate, o specialità delle quali sia stata revocata la registrazione, è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000, e con la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da L. 2000 a L. 6000, e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi.

Indipendentemente poi dall'azione penale, il Prefetto può provvedere con un suo decreto alla chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai 15 ai 30 giorni.

In caso di recidiva, pronunzia la decadenza dall'esercizio della farmacia a termini dell'art. 11, lettera *f*), della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso, nei 15 giorni dalla relativa notificazione, ricorso al Ministero dell'interno, che decide definitivamente.

Art. 10.

Le condizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, saranno determinate dal regolamento.

Il regolamento stabilirà anche i prodotti che, a termini dell'art. 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468, devono considerarsi come specialità medicinali, e le limitazioni che possono essere apposte alla pubblicità, sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.

Art. 11.

E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia, in modo ostensibile al pubblico, un elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal Ministero.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

Art. 12.

I prodotti opoterapici, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici ed affini sono, d'ora in avanti, soggetti alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1899, n. 472 (articoli 132-135 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636) ed al relativo regolamento.

A tali prodotti ed ai vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini contemplati dalla legge predetta sono applicabili le disposizioni del presente decreto, in quanto non contrastino con le norme in vigore.

Il regolamento per l'esecuzione del presente decreto provvederà a determinare le speciali norme alle quali saranno sottoposti i prodotti anzidetti.

Art. 13.

Le officine di produzione di specialità medicinali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che intendono continuare nella produzione medesima, devono ottenere, entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del regolamento, l'autorizzazione di cui al precedente art. 1.

Art. 14.

Le specialità medicinali nazionali ed estere esistenti in commercio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto devono, nel termine di un anno dalla pubblicazione del regolamento relativo, essere regolarizzate ai sensi delle precedenti disposizioni.

Art. 15.

E' riservata in ogni caso al Governo del Re la facoltà di stipulare, per le specialità estere, speciali convenzioni, a norma del precedente art. 7.

Art. 16.

I produttori di specialità medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione di cui all'annessa tabella *A*.

La riscossione di tali tasse seguirà con le forme e con i mezzi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a disporre le variazioni necessarie:

a) nello stato di previsione delle entrate per i proventi di cui all'art. 16 del presente decreto;

b) nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per far fronte:

1° alla maggiore spesa di L. 50,000 per il servizio di ispezione delle farmacie e delle officine di prodotti chimici, prescritto dagli articoli 63 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636; 19 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e 53 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829;

2° alle altre spese occorrenti per la esecuzione del presente decreto mediante la istituzione di apposito capitolo di L. 100,000 nello stato di previsione della spesa anzidetta.

Art. 18.

Il ruolo dei medici e quello del laboratorio di chimica, di cui alla tabella n. 42 del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, contenuta nell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono modificati, il primo nel grado 10° ed il secondo nei gradi 7° e 9° in conformità della annessa tabella *B*.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti contrarie al presente decreto.

Art. 20.

Il Governo del Re, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, provvederà ad emanare il regolamento per la sua esecuzione.

Art. 21.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 60. — GRANATA.

TABELLA *A*.

1° Tassa annua per ogni officina di specialità medicinali:

a) per officine che non impieghino complessivamente più di cinque persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;

b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;

c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;

d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 5000.

2° Tassa di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali:

a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;

b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;

c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;

d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 5000.

3° Tassa per registrazione di specialità medicinali estere o nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, L. 1000.

4° Tassa di nuova registrazione per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, L. 500.

5° Tassa annua per ogni specialità estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate, L. 500.

6° Tassa per registrazione di specialità estere o nazionali, già esistenti alla data della entrata in vigore del decreto, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, L. 500.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per l'interno*: FEDERZONI.

TABELLA *B*.

Ruolo dei medici.

Grado		Numero dei posti
10°	Medico provinciale aggiunto di 2ª classe	56

Laboratorio di chimica.

Grado		Numero dei posti
7°	Coadiutori chimici	6
9°	Assistenti di chimica	11

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per l'interno*: FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 2004.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1734.

Provvedimenti per favorire l'incremento ed il miglioramento della produzione dei muli e dei cavalli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1887, n. 4644, sull'ampliamento del servizio ippico;

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 359, per l'incremento della produzione dei cavalli;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

Riconosciuta la necessità di intensificare e rendere maggiormente efficace l'azione che lo Stato svolge per favorire l'incremento ed il miglioramento della produzione dei muli e dei cavalli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per incoraggiare più efficacemente l'incremento ed il miglioramento della produzione dei muli e dei cavalli è autorizzata la spesa straordinaria di L. 29,000,000, da erogarsi in dieci esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1925-1926.

A tal fine, con decreto del Ministro per le finanze, saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, in appositi capitoli della parte straordinaria, fermo restando lo stanziamento dell'attuale capitolo 65, le somme qui appresso indicate:

Per l'esercizio finanziario 1925-1926:

a) incoraggiamenti alla produzione mulattiera, lire 1,500,000;

b) incoraggiamenti alla produzione cavallina, L. 500,000.

Per ciascuno dei 9 esercizi finanziari successivi:

a) incoraggiamenti alla produzione mulattiera, lire 2,000,000;

b) incoraggiamenti alla produzione cavallina, lire 1,000,000.

Nella erogazione delle somme predette, il Ministero dell'economia nazionale procederà in base a programma stabilito di concerto con quello della guerra e con quello delle finanze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 62. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2005.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1925, n. 1733.

Provvedimenti in materia di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti per il credito agrario;

Veduto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332, che detta norme per la concessione del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui per la costruzione di case coloniche;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 438, che reca provvedimenti per i mutui per costruzioni di fabbricati rurali;

Veduto il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, concernente la concessione di mutui agli invalidi di guerra rurali per l'acquisto di fondi rustici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di L. 300,000 stabilito dal R. decreto 5 aprile 1925, n. 438, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzioni di fabbricati rurali, è portato alla somma di un milione di lire, da prelevarsi sul capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1925-26 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 2.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per miglioramenti agrari e fondiario-agrari previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139, può essere concesso oltre che per i mutui stipulati presso gli istituti contemplati nel decreto medesimo, anche per i mutui stipulati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, il Consorzio di credito per opere pubbliche, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, l'Istituto di credito per le casse di risparmio, e le Casse di risparmio ordinarie all'uopo autorizzate dal Ministero dell'economia nazionale.

Le norme per la concessione del concorso saranno stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 3.

I mutui agli invalidi di guerra rurali di cui al R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, possono essere accordati da tutti gli istituti di assicurazione, di credito e di risparmio che ne ottengano l'autorizzazione dal Ministero dell'economia nazionale, ferme restando tutte le altre norme fissate nel detto decreto-legge.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 ottobre 1925. Atti del Governo, registro 241, foglio 61. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2006.

REGIO DECRETO 17 settembre 1925, n. 1738.

Norme per l'erogazione dei fondi destinati alla tutela ed all'incremento delle arti drammatica e lirica di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma 3°, del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione per effetto dall'art. 10 (comma 3°) del decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5, saranno erogate:

a) per sussidi a teatri lirici e drammatici, a imprese artistiche, a compagnie drammatiche che svolgano con nobiltà d'intenti e dignità di forma un programma precedentemente concordato col Ministero; oppure per sussidi o sovvenzioni ad imprese liriche e ad autori per la rappresentazione di opere liriche riconosciute meritevoli di essere rappresentate in seguito a pubblico concorso;

b) per sussidi a imprese o società per concerti, a condizione che le imprese e società suddette siano sussidiate o comunque incoraggiate da Enti locali;

c) per sussidi ad istituti che, senza fine di lucro, si propongano la divulgazione delle arti lirica e drammatica;

d) per sussidi a pubblicazioni tendenti allo stesso fine;

e) per contributo a spese straordinarie per i Regi istituti di musica e d'arte drammatica, in quanto questi abbiano il compito di addestrare i loro allievi al teatro lirico e drammatico.

Art. 2.

Le erogazioni di cui all'articolo precedente verranno fatte udito il parere di una speciale Commissione di tre persone nominata dal Ministro per la pubblica istruzione fra eminenti cultori delle arti musicale e drammatica. Quando le erogazioni anzidette si effettuino mediante pubblico concorso, il relativo bando determina il numero dei componenti la Commissione incaricata del giudizio e dell'assegnazione del contributo.

Art. 3.

Le somme eventualmente non erogate in un esercizio finanziario saranno conservate ed iscritte in aumento del corrispondente capitolo del bilancio del successivo esercizio.

Art. 4.

E' abrogato il R. decreto 26 giugno 1921, n. 1261, che reca norme per l'erogazione dei fondi di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1925. Atti del Governo, registro 241, foglio 66. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2007.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1925, n. 1735.

Disposizioni concernenti le cooperative di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale, non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano partecipato sono nulle.

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 ottobre 1925. Atti del Governo, registro 241, foglio 63. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2008.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1740.

Estensione all'Oltregiuba dell'ordinamento giudiziario della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, col quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata a Londra il 15 luglio 1924 fra l'Italia e la Gran Brettagna per la cessione da parte della seconda alla prima dell'Oltregiuba;

Visto il Nostro decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114, col quale viene provveduto all'assetto organico dell'Oltregiuba;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' esteso all'Oltregiuba l'ordinamento giudiziario stabilito per la Somalia con Nostri decreti 8 giugno 1911, n. 937; 20 dicembre 1920, n. 3005, e decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1422, con le aggiunte o le modificazioni di cui appresso:

1° Sono devolute all'Alto Commissario ed al giudice per l'Oltregiuba le facoltà che l'ordinamento giudiziario della Somalia attribuisce rispettivamente al Governatore ed al giudice per la Somalia, e devesi leggere Oltregiuba, Commissariato generale, Chisimaio e Regio corpo d'occupazione dell'Oltregiuba, dove in tale ordinamento è rispettivamente detto Somalia, Colonia, Mogadiscio e Regio corpo truppe coloniali della Somalia.

2° Agli articoli seguenti di detto ordinamento sono apportate le variazioni per ciascuno indicate:

Art. 1. — Dopo il capo « il Tribunale indigeno » leggasi il seguente capoverso: « Consiglio indigeni degli anziani ».

Art. 9. — E' da intendersi abrogato per effetto dell'art. 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, relativo al trattamento economico del personale in servizio civile in Colonia.

Art. 10. — Abrogato.

Art. 11. — Abrogato.

Art. 12. — Il secondo comma è da intendersi abrogato per effetto dell'art. 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, sopra citato per quanto riguarda l'indennità speciale.

All'art. 19 viene aggiunto il seguente comma:

« I Consigli indigeni degli anziani sono riconosciuti dall'Alto Commissario con suoi decreti e sono competenti a conoscere in prima istanza controversie civili e commerciali fra sudditi coloniali e assimilati per materie di tenue valore. I limiti della loro competenza, in relazione a quella attribuita ai cadi con l'articolo precedente, sarà stabilita dall'Alto Commissario in base alle consuetudini locali. Contro le decisioni dei Consigli indigeni degli anziani è ammesso il ricorso al Residente e dalla sentenza di questi è ammesso ricorso all'Alto Commissario nei modi di cui all'art. 92 ».

All'art. 22, nel secondo comma, in luogo delle parole « dai residenti e dai cadi » leggasi « dai residenti, dai cadi, e dai Consigli indigeni degli anziani ».

All'art. 28 viene aggiunto il seguente comma:

« I Consigli indigeni degli anziani sono competenti a giudicare in prima istanza delle infrazioni commesse da sudditi coloniali e assimilati alle consuetudini locali: i limiti della loro competenza rispetto a quella riconosciuta ai cadi dal presente ordinamento saranno stabiliti dall'Alto Commissario con suoi decreti.

« Dalle sentenze dei Consigli indigeni degli anziani è ammesso appello al Residente e dalla sentenza di questi è ammesso ricorso all'Alto Commissario nei modi di cui all'articolo 92.

« I termini e le disposizioni di cui all'art. 41 sono estesi alle sentenze dei Consigli indigeni degli anziani ».

Art. 73. — Dove è detto « approvato con R. decreto 25 maggio 1879 » leggasi « approvato con R. decreto 16 febbraio 1913, n. 89 ».

Art. 76. — In sostituzione del primo comma fino alle parole « cui è devoluta » leggasi: « Nel capoluogo del Commissariato generale è istituito un Tribunale regionale cui è devoluta, ecc. ». Dopo il n. 12 leggasi il seguente capoverso:

« L'Alto Commissario può con suo decreto deferire alla competenza del Tribunale regionale altre infrazioni oltre quelle sopra contemplate quando ciò sia richiesto da speciali esigenze e condizioni locali ».

Art. 77. — E' sostituito dal seguente testo:

« Il Tribunale regionale è costituito da tre funzionari a ciò espressamente delegati dall'Alto Commissario. Il Tribunale siede a Chisimaio a meno che l'Alto Commissario non disponga la riunione nel luogo dove il fatto sia avvenuto.

« Il presidente quando lo creda utile può aggiungere al Collegio un notabile indigeno con voto consultivo del quale sarà fatta menzione ».

Art. 85. — Dove è detto « dei Tribunali regionali » leggasi « del Tribunale regionale ».

Art. 96. — Il primo comma è da intendersi abrogato per effetto dell'articolo 6 del R. decreto 10 luglio 1925, n. 1532, che regola l'assetto tributario dell'Oltregiuba e sostituito dalle disposizioni in detto articolo contenute.

Art. 2.

In relazione a quanto è disposto con gli articoli 71 e 91 dell'ordinamento giudiziario della Somalia, si intendono riconosciute all'Alto Commissario le facoltà attribuite al Governatore della Somalia con l'art. 9 lettere *f*), *g*), *h*) della legge 5 aprile 1908, n. 161.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2009.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1747.

Esportazione di pelli grezze bovine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1320, che stabilisce le modalità per le deroghe di carattere generale, e per contingenti complessivi, ai divieti di importazione e di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, modificato con i successivi Regi decreti-legge 20 ottobre 1924, n. 1648; 6 novembre 1924, n. 1830; 25 dicembre 1924, numero 2099; 24 maggio 1925, n. 774, e 26 giugno 1925, n. 1046;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, che stabilisce le merci soggette a divieto di esportazione, la nota alla voce « pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche, o marinate » viene modificata come segue, con decorrenza dal 1° ottobre 1925:

« Il Ministero delle finanze potrà consentire l'esportazione, in deroga al divieto, per quintali 200,000 annui di pelli di buoi e vacche e per quintali 32,000 annui di pelli di vitello. La ripartizione di detti contingenti per paesi di destinazione sarà fatta dal detto Ministero, d'accordo con quello dell'economia nazionale ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 76. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2010.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 15 agosto 1925, n. 1731.

Approvazione della Convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma, Genova e Barcellona.

Relazione del Commissario per l'aeronautica, a S. M. il Re, in udienza del 15 agosto 1925, sul Regio decreto-legge che approva la Convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma, Genova e Barcellona.

SIRE,

Mi onoro di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra l'unito schema di Regio decreto-legge, inteso ad approvare la Convenzione stipulata, addì 18 aprile 1925, con la « Società anonima navigazione aerea » di Genova ed attinente all'impianto ed all'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma, Genova e Barcellona.

Concorrono a dare importanza a tale linea, oltre alle generali caratteristiche di utilità pubblica connesse a tutte le imprese di trasporto aereo, considerazioni non trascurabili di indole politica.

La linea stabilirà infatti celeri diretti rapporti fra l'Italia e la Spagna, in un periodo storico nel quale così intensamente si manifestano le ragioni e le tendenze di un sempre maggiore avvicinamento fra i popoli delle due grandi penisole latine.

Destinata, d'altro canto, a collegarsi con la linea Brindisi-Atene-Costantinopoli, per mezzo di un tronco Roma-Brindisi attualmente in corso di attuazione, la Roma-Barcellona concorre a formare la struttura dorsale di quel sistema italiano di linee aeree che, affermatosi in un primo tempo attraverso tutto il Mediterraneo, da Barcellona a Costantinopoli, potrà successivamente arricchirsi di ulteriori prolungamenti e di opportuni allacciamenti. Al che provvederà anche la linea Torino-Trieste, pur essa in corso di attuazione.

Gran parte delle clausole contenute nella Convenzione odierna si inspira alle norme della Convenzione per la linea aerea Brindisi-Atene-Costantinopoli, approvata col R. decreto-legge 27 luglio 1925, n. 1815. Nondimeno, è da mettere in particolare rilievo il fatto che la sovvenzione chilometrica da corrispondere alla Società, fissata dall'art. 5 nella misura di L. 13.10 per chilometro volato, pari al 50 per cento del costo chilometrico di esercizio, è notevolmente inferiore a quella concessa per la linea del Levante.

Lo stesso può dirsi per la sovvenzione postale, fissata dall'art. 7 in annue L. 300,000, che sarà integrata dalla sovvenzione del Governo spagnuolo.

E sempre in materia di sovvenzioni, gioverà richiamare l'art. 19, il quale contribuisce al mantenimento della flotta sociale con annue L. 800,000, ma corrisposte a vero e proprio titolo di « premio di efficienza » come risulta dalle condizioni che ne disciplinano la corresponsione.

Da rilevare ancora l'art. 18, il quale, nella attuale mancanza di impianti idroaviatori, così a Roma come a Genova, e nella impossibilità di devolvere subito alla pronta soluzione di così vitale problema i cospicui fondi indispensabili, delinea una soluzione del tutto provvisoria, ma tale da permettere l'inizio della attività sociale, senza eccessivo aggravio per l'Erario dello Stato.

Le esenzioni e le agevolezze fiscali previste dall'art. 14, completano il quadro delle provvidenze che il Regio Governo non ha esitato ad adottare in favore della nascente impresa, con sacrifici per l'Erario notevoli certo, ma adeguati alla importanza della linea, ed alle attuali condizioni del mercato dei trasporti aerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, e, *ad interim*, per la guerra e per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata, addì 18 aprile 1925, tra il Vice commissario per l'aeronautica, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della « Società anonima navigazione aerea » di Genova, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma, Genova e Barcellona.

Art. 2.

I sussidi annui da corrispondersi alla Società, a norma della predetta Convenzione, saranno prelevati dal fondo stanziato sul bilancio del Ministero degli affari esteri (Aeronautica) al capitolo 35-*A* per l'esercizio finanziario 1925-26, e dai corrispondenti capitoli, per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 59. — GRANATA.

Convenzione tra il Commissariato per l'aeronautica e la « Società anonima navigazione aerea » per l'impianto di una linea aerea commerciale tra Roma, Genova e Barcellona.

Il Vice Commissario per l'aeronautica, a nome dello Stato;
Ed i signori comm. Rinaldo Piaggio, presidente del Consiglio d'amministrazione, ed ing. Emanuele Ferrero De Cubernatis, amministratore delegato, in rappresentanza della « Società anonima navigazione aerea » hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Natura della concessione e sua durata.

Lo Stato concede, alle condizioni espresse negli articoli seguenti, alla « Società anonima di navigazione aerea » con sede in Genova, con capitale versato di L. 1,000,000, l'impianto ed esercizio della linea aerea Roma-Genova-Barcellona.

La concessione avrà la durata di anni dieci decorrenti dalla data di inaugurazione del servizio.

La Società provvederà entro tre mesi dalla data della presente concessione, mediante un corrispondente aumento del capitale, al finanziamento dell'impresa per la quale è previsto un fabbisogno di L. 10,000,000.

Tale finanziamento avrà luogo con un ulteriore versamento del capitale azionario od eventualmente con emissioni di obbligazioni o con altra forma.

Il capitale sociale dovrà appartenere per due terzi almeno a cittadini italiani, ed a comprovare il sussistere di tale condizione due terzi almeno dei titoli sociali dovranno essere nominativi ed appartenere a cittadini italiani.

Art. 2.

Itinerari - Orari.

Il viaggio in ciascun senso dovrà compiersi integralmente, salvo i casi di forza maggiore, seguendo l'itinerario normale: Roma-Genova, Genova-Barcellona o viceversa, con scalo facoltativo di servizio a Marina di Pisa.

Le condizioni di forza maggiore dovranno essere provate dalla Società concessionaria.

Incombe alla Società l'osservanza degli orari di partenza e di arrivo Anche in caso di ritardo dovuti a forza maggiore, la Società è tenuta a far giungere il carico postale a destinazione con il mezzo più rapido.

Art. 3.

Termine per l'apertura dell'esercizio.
Condizioni risolutive.

La Società s'impegna di ultimare gli impianti necessari ad assicurare la regolarità dell'esercizio e ad inaugurare un servizio nei due sensi. entro cinque mesi dalla data della comunicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri che approva la presente Convenzione.

Tuttavia, nel caso si verificassero eventi dovuti a cause non imputabili al fatto della Società stessa, il Commissariato dell'aeronautica potrà prorogare il suddetto periodo di altri tre mesi.

Analogamente dovrà essere accordata una proroga in caso di ritardo, da parte del Commissariato nella consegna degli impianti degli idroscali di Roma e di Genova, oltre quattro mesi dalla data di cui sopra come stabilito dall'art. 18 e delle stazioni di radiosegnalazioni come stabilito dall'art. 13.

Senza alcun pregiudizio delle sanzioni relative alla perdita del deposito cauzionale provvisorio, di cui al successivo art. 17 comma 2° il Commissariato potrà dichiarare rescissa la presente Convenzione mediante decreto Commissariale ove l'inaugurazione del servizio non abbia luogo entro i termini sopra indicati per fatti dipendenti dalla Società

Art. 4.

Frequenza dei servizi.

Nel primo mese dalla data dell'inaugurazione, il servizio sarà limitato alla linea Genova-Barcellona e sarà bisettimanale.

Nel secondo mese sarà iniziato il servizio, pure bisettimanale, fra Genova e Roma.

Nel terzo mese il servizio sarà aumentato su entrambe le linee a tre giorni per settimana, ed al principio del quarto mese sarà iniziato un servizio giornaliero su entrambe le linee, esclusi i giorni festivi che saranno precisati nel disciplinare.

Art. 5.

Sovvenzione chilometrica.

Lo Stato s'impegna di corrispondere alla Società una sovvenzione chilometrica, agli effetti della quale si presume che l'intiero viaggio singolo, effettuato seguendo la rotta Roma-Genova-Barcellona, sia di chilometri 1050 e precisamente

Roma-Genova	km.	400
Genova-Barcellona	»	650

La sovvenzione sarà corrisposta nella misura di L. 14 per chilometro effettivamente volato durante il primo quadriennio: di L. 13 per il triennio successivo e di L. 12 per il triennio ultimo della concessione e per un massimo di chilometri 640,000 annualmente percorsi, corrispondenti a 305 viaggi di andata ed altrettanti di ritorno.

La media di tale sovvenzione è determinata in ragione del 50 per cento del costo chilometrico, comprensivo di ogni e qualsiasi spesa gravabile sull'esercizio della linea, costo che le parti hanno concordato in L. 26.20 per ogni chilometro.

La misura di tale costo potrà essere riveduta all'inizio del quinto e dell'ottavo anno di esercizio ad iniziativa del Commissariato dell'aeronautica in base all'accertamento del costo consuntivo dell'ultimo esercizio.

Tale accertamento sarà effettuato da un incaricato del Commissariato e da un incaricato della Società.

In caso di contestazione le due parti sceglieranno un arbitro di comune accordo e qualora l'accordo non si raggiungesse sulla detta nomina, il nuovo costo verrà determinato da un arbitro designato dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 6.

Pagamento sovvenzione chilometrica.

L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagato in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione dei libri di bordo debitamente vistati.

Art. 7.

Servizio postale.

La Società s'impegna di trasportare per conto dello Stato chilogrammi 4250 per ciascun trimestre di effetti postali spediti dal pubblico, limitatamente alle corrispondenze epistolari, ai manoscritti, alle stampe ed ai campioni senza valore.

Il computo del peso trimestrale sarà ottenuto nel modo seguente:

a) il peso dei dispacci diretti da Roma a Barcellona sarà computato per intero;

b) il peso dei dispacci Roma-Genova, Genova-Roma, Genova-Barcellona sarà computato per metà.

Il totale del carico di ciascun viaggio di andata e ritorno sarà dato dalla somma risultante dei pesi di cui alle lettere *a*) e *b*).

In corrispettivo dei relativi trasporti, lo Stato pagherà alla Società in quattro rate uguali trimestrali posticipate, la somma annua di L. 300,000.

Per gli effetti postali trasportati dalla Società in eccedenza alla quantità sopra prevista di complessivi kg. 4250 trimestrali, sarà corrisposto alla Società stessa un premio di L. 15 per ogni chilogrammo di effetti destinati all'interno del Regno e di L. 25 per ogni chilogrammo di effetti destinati all'estero.

Tali prezzi base sono suscettibili di revisione dopo il primo triennio in proporzione alle eventuali modificazioni che saranno apportate alle tariffe postali speciali per il servizio aereo.

Per ogni aeromobile in partenza non sarà richiesta per il trasporto degli effetti postali sopra indicati una disponibilità maggiore di kg. 100

La Società s'impegna di ritirare la corrispondenza degli uffici postali centrali di Roma e di Genova, trasportandola con mezzi propri, in coincidenza con gli orari di partenza e di arrivo agli scali delle aeronavi o agli uffici postali di recapito

Fermi restando il compenso di L. 300 000 quale corrispettivo dei kg. 4250 di effetti postali di cui al primo comma del presente articolo e la proporzionalità dei compensi di cui al comma 5 dell'arti-

colo medesimo, lo Stato si riserva di rivedere al termine del primo triennio di esercizio della linea aerea tutte le altre condizioni inerenti al trasporto postale.

Art. 8.

Funzionari statali — Riduzioni di tariffa.

La Società riconosce un diritto di precedenza su qualsiasi altro passeggero, a favore dei funzionari dello Stato che viaggino per servizio, i quali godranno una riduzione del 50 per cento rispetto alla tariffa comune in vigore sulla linea.

Tale precedenza verrà concessa semprechè la Società sia avvisata almeno 18 ore prima della partenza del velivolo e limitatamente ad una disponibilità non superiore a due posti per ogni viaggio.

La Società concede le seguenti facilitazioni:

a) il ribasso del 50 per cento a tutti i funzionari e militari in attività di servizio presso il Commissariato dell'aeronautica ed alle rispettive famiglie, secondo le norme vigenti per i trasporti ferroviari:

b) il ribasso del 10 per cento ai mutilati ed ai combattenti in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciute dallo Stato, previi accordi da prendere di volta in volta col Commissariato dell'aeronautica;

c) il ribasso del 10 per cento ai soci dell'Aero Club e degli Enti ad esso affigliati, ai soci dei gruppi universitari aviatori e della Associazione giovanile aviatoria e di tutti gli altri Enti aviatori legalmente riconosciuti.

Art. 9.

Trasporti a profitto della Società.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo totale profitto, salvo le limitazioni di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 a favore dello Stato.

La Società è autorizzata a concludere accordi col Governo spagnuolo per il trasporto degli effetti postali in partenza da Barcellona ed in arrivo a Genova.

Il peso e la qualità del carico trasportato risulteranno giornalmente dai libri di bordo debitamente vistati.

Art. 10.

Statistiche e bilanci.

La Società ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci con l'indicazione degli introiti relativi e di trasmettere al Commissariato i propri bilanci con la relazione tecnica e finanziaria dell'esercizio della linea.

Art. 11.

Materiale mobile.

La Società s'impegna ad iniziare il servizio della linea formante oggetto della presente Convenzione con n. 3 apparecchi Dornier Wal Cabina a due motori Jupiter di 450 HP oltre a due motori di rispetto.

Entro il primo quadrimestre di esercizio gli apparecchi saranno aumentati a sei e la dotazione dei motori di rispetto sarà pure aumentata a sei. Nel successivo trimestre sarà aggiunto un altro apparecchio di rispetto, per modo che, per il rimanente periodo della concessione nel quale la frequenza dei viaggi sarà giornaliera, il numero degli aeromobili completamente attrezzati non dovrà essere inferiore a sette. La Società disporrà inoltre presso gli scali una scorta di parti di ricambio sufficiente per garantire la regolarità dei viaggi.

La Società s'impegna a mantenere i propri mezzi aeronautici al corrente con i progressi tecnici, dovunque altrove realizzati.

Adotterà inoltre a bordo degli apparecchi in servizio, estintori per incendio, nonchè tutti quegli altri apparecchi e strumenti che saranno atti a rendere sicura la navigazione aerea.

Art. 12.

Adozione di nuovo materiale di volo.

Nel caso di eventuale adozione di nuovi aeromobili o di nuovi motori, adozione la quale sarà comunque subordinata a preventivo assenso del Commissariato, il costo chilometrico potrà essere riveduto dietro richiesta di una delle parti, ferma restando però la percentuale fissata nel precedente art. 5 per quanto concerne la determinazione della sovvenzione chilometrica.

Art. 13.

Comunicazioni radiotelegrafiche e meteorologiche.

Lo Stato consente alla Società di servirsi, a pagamento e secondo le tariffe in vigore per le stazioni del Ministero delle comunicazioni, delle stazioni radiotelegrafiche radiotelefoniche dipendenti dal Commissariato, per la trasmissione delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili sulla linea aerea formante oggetto della presente Convenzione.

Consente inoltre a che le proprie stazioni meteorologiche forniscano gratuitamente agli scali sociali tutte le comunicazioni, i bollettini e i presagi che possono interessare il buon funzionamento del servizio. Tale concessione si riferisce alla organizzazione della rete aerologica dipendente dal Commissariato.

L'eventuale godimento, da parte della Società di quel più intenso servizio che potesse essere consentito dalla rete predetta è subordinato ad ulteriore concessione.

Hanno in ogni caso la precedenza le comunicazioni fatte nell'interesse dello Stato, alle quali comunicazioni le concessioni di cui al presente articolo s'intendono subordinate.

Lo Stato s'impegna inoltre di provvedere all'impianto di due stazioni radiotelegrafiche-radiotelefoniche-radiogoniometriche rispettivamente ubicate in Liguria ed in Sardegna, concedendo alla Società l'uso gratuito di esse, per le comunicazioni e segnalazioni riguardanti il volo degli apparecchi in movimento sulla linea che forma oggetto della presente Convenzione.

Art. 14.

Esenzioni fiscali.

Lo Stato concede a favore della « Società anonima navigazione aerea » le seguenti esenzioni fiscali:

a) i carburanti ed i lubrificanti di origine estera depositati presso gli scali della Società in territorio italiano, come pure quelli esistenti a bordo degli aeromobili della Società stessa, sono esenti dai dazi doganali, dai dazi consumo e dai diritti di vendita, in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio della linea;

b) è concessa l'esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che la Società dovesse eventualmente importare dall'estero. Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da ammettere in franchigia doganale non potranno essere destinati ad alcun uso estraneo all'esercizio della linea;

c) la presente Convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stessa, ivi compresi i contratti di appalto e di fornitura nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono esenti dal bollo e dai diritti di segreteria. La tassa di registro da applicare in tutti i casi suddetti sarà la fissa minima.

Art. 15.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea ed al controllo degli apparecchi.

I funzionari incaricati di compiere tali ispezioni e controlli dovranno essere ammessi, ad ogni loro richiesta, presso qualsiasi impianto aeronautico della Società.

I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili della Società saranno completamente gratuiti.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

Art. 16.

Assicurazione del personale.

La Società provvederà alle assicurazioni del personale dipendente a norma dell'art. 34 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207.

Art. 17.

Cauzione provvisoria - Cauzione definitiva.

La « Società anonima navigazione aerea » entro un mese dalla firma della presente Convenzione, eseguirà il deposito di L. 100,000 presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di cauzione provvisoria, intesa a garantire che, entro il termine fissato dal precedente art. 3 essa provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento del materiale mobile necessario per l'esercizio.

Tale deposito, che potrà esser fatto in titoli di rendita od in valori garantiti dallo Stato, potrà essere incamerato dallo Stato stesso, con semplice provvedimento amministrativo e senza intervento dell'autorità giudiziaria, per il solo fatto che la inaugurazione della linea non abbia avuto luogo, per colpa della Società, entro il termine fissato.

La cauzione sarà elevata a L. 200,000 all'atto della consegna degli impianti per gli idroscali di Roma e Genova ed a L. 500,000 quale cauzione definitiva, alla inaugurazione dell'esercizio: anche tali aumenti potranno essere fatti in titoli come sopra.

Spetta alla Società la libera percezione dei frutti prodotti dai titoli depositati a cauzione.

Art. 18.

Idroscali.

Rimane a carico dello Stato il provvedere gratuitamente e per la durata della presente Convenzione quanto segue:

1° l'uso di un adatto idroporto tanto a Genova che a Roma. In attesa della costruzione di essi serviranno a tale scopo, per Roma il lago di Bracciano e per Genova, l'avamporto di ponente del nuovo bacino Vittorio Emanuele III, per il quale saranno emanate opportune disposizioni atte ad assicurarne la disponibilità nelle ore occorrenti al servizio;

2° un pontile per ciascuno dei due scali provvisori sopra indicati, in adatta posizione e di tipo e dimensioni convenienti agli aeromobili in servizio, oppure altro mezzo di sbarco adatto sia per gli effetti postali sia per i passeggeri;

3° l'uso di un terreno in prossimità del pontile a Vigna di Valle, di area sufficiente per la costruzione di un modesto fabbricato e relativo cortile, necessari per i servizi della linea di navigazione aerea.

Il Commissariato s'impegna di adoperarsi utilmente per ottenere analoga concessione per lo spazio indispensabile nell'avamporto di Genova;

4° in conformità al disposto dall'art. 4 del R. decreto-legge per la concessione di servizi di trasporto con aeromobili 17 ottobre 1923, n. 3176, il Commissariato dichiara che le opere relative all'idroscalo della Società a Marina di Pisa (foce d'Arno), sono ad ogni effetto di pubblica utilità;

5° in aggiunta a quanto è stabilito dal decreto Commissariale 15 novembre 1923, il Commissariato prenderà accordi con il Ministero delle finanze perchè gli idroscali di Genova, Marina di Pisa e Roma, siano dichiarati doganali.

Art. 19.

Lo Stato concede alla Società, quale contributo per il mantenimento in efficienza della flotta sociale, la somma di annue L. 800,000 per la durata della presente Convenzione, intendendosi per « efficienza della flotta sociale » la condizione per cui almeno metà degli aeromobili prescritti dall'art. 11 sia pronta a prendere il volo con equipaggio completo a richiesta del Commissariato dell'aeronautica.

La somma anzidetta potrà essere devoluta dalla Società concessionaria, ove non ne soffra il mantenimento in efficienza della flotta sociale, in tutto o in parte, al servizio di obbligazioni o di altra operazione finanziaria corrispondente, per il quale servizio lo Stato vincola la stessa somma di L. 800.000 annue in conto speciale presso la sede di Roma della Banca d'Italia a garanzia dei creditori.

Il pagamento di tale somma sarà effettuato in quattro rate eguali posticipate alla fine di ogni trimestre.

Art. 20.

Disciplinare.

Saranno fissate in apposito disciplinare le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per le sovvenzioni e per i controlli e più particolarmente:

a) le norme per l'accertamento e la liquidazione periodica delle competenze dovute alla Società;

b) gli orari di partenza e di arrivo;

c) le tariffe, così per le persone come per le cose;

d) i limiti di tolleranza rispetto al numero dei voli annuali che saranno stabiliti nel disciplinare stesso e rispetto agli orari di partenza e di arrivo;

e) le sanzioni da applicarsi nel caso in cui detti limiti di tolleranza risultino superati;

f) il numero e le attribuzioni del personale navigante e di quello di stazione;

g) gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;

h) le sanzioni tutte in genere, con speciale riguado agli incameramenti totali o parziali della cauzione, e, infine, quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi;

i) le norme per l'accertamento del costo chilometrico.

Art. 21.

Condizioni di cittadinanza.

Per tutta la durata della presente concessione il presidente ed il consigliere delegato od i consiglieri delegati, dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Regio Governo.

Due terzi dei consiglieri di amministrazione dovranno essere nominati tra i soci cittadini italiani, residenti in Italia od all'estero.

La direzione amministrativa e tecnica della Società dovrà essere affidata a cittadini italiani.

Art. 22.

Domicilio sociale.

La Società elegge domicilio, per tutta la durata della presente Convenzione, presso la propria sede legale in Genova.

Art. 23.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente Convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto:

di un presidente che sarà scelto di comune accordo tra le parti, ovvero in difetto, sarà nominato dietro richiesta del Commissariato dal presidente del Consiglio di Stato, fra i consiglieri del detto Consiglio;

di un membro scelto dal Commissariato;

di un membro scelto dalla Società.

Le sentenze arbitrali non sono soggette nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Art. 24.

Transitorio.

La presente Convenzione, oltre che alla approvazione del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Stato del Regno d'Italia è subordinata altresì alla condizione che, fra la Società ed il Governo spagnuolo intervengano, entro 45 giorni dalla comunicazione delle dette approvazioni, accordi utili circa l'uso dell'idroporto di Barcellona ed i corrispettivi spettanti alla Società per il servizio postale.

Rimane infine reciprocamente concordato che le condizioni di esercizio del primo trimestre, indicate all'art 4, potranno essere di accordo modificate qualora ciò risulti necessario per ritardo del Governo spagnuolo nell'approntare i servizi dell'idroscalo di Barcellona.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 18 aprile 1925.

Il Vice commissario per l'aeronautica:
ALBERTO BONZANI.

Per la « *Società anonima navigazione aerea* »
PIAGGIO.
EMANUELE FERMO DE CUBERNATIS.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Modificazione al concorso al posto di capofficina falegname presso la Regia scuola di tirocinio di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale in data 17 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 21 settembre 1925, con il quale veniva bandito il concorso al posto di capo officina falegname modellista nella Regia scuola di tirocinio di Ferrara;

Decreta:

L'art. 1 del decreto Ministeriale in data 17 settembre 1925, è modificato come appresso:

« E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina falegname nella Regia scuola di tirocinio di Ferrara ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 13).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro quinquennale 8ª emissione	851 852 853 854 855	Cap. 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 33,500 —	Oehlert *Dora* di Federico-Augusto, minore sotto la patria potestà del padre; con usufrutto a Hintze Alma-Sofia fu Rodolfo, vedova Panizzardi.	Oehlert *Luisa-Dora* di Federico-Augusto, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	232194	13,615 —	Commenda Gaetano conte Taverna di Giuspatronato del Sovrano ordine militare di Malta con sede in Roma; con usufrutto vitalizio a Taverna *Lodovico* fu *Rinaldo*, domic. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Taverna *Ludovico* fu *Costanzo-Rinaldo*, domic. a Milano.
3.50 %	270007	385 —	Ghio *Dina-Caterina* (chiamata Aurelia) di Enrico, moglie di De Lucchi Giuseppe, domic. in Sampierdarena (Genova), vincolata.	Ghio *Caterina-Dina* (detta Aurelia) di Enrico, moglie di De Lucchi Giuseppe di Michele, ecc., come contro.
»	340811	35 —	Ghio *Aurelia* fu Enrico, moglie di De Lucchi Giuseppe, domic. in Sampierdarena (Genova), libera.	(vedi sopra)
»	359534	105 —	Peruffo Gennaro di *Raffaele*, domic. a Procida (Napoli); con usufrutto vitalizio a Peruffo Vincenzo di *Raffaele*, ecc.	Peruffo Gennaro di *Pietro*, domic. a Procida (Napoli); con usufrutto vitalizio a Peruffo Vincenzo di *Pietro*, ecc.
»	748533	840 —	De Magistris Casimiro di Edmondo, domic. in Cagliari; con usufrutto vitalizio a Vanini Regina detta Gina fu Angelo, vedova, ecc.	De Magistris Casimiro di Edmondo, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. in Cagliari; con usufrutto vitalizio come contro.
Ricevuta provvisoria di cartelle consolid. 3.50 % (1906)	797 797	Cap. 8,000 — » 5,200 —	*Drago Giacinta* fu *Prinotti*.	*Prinotto Giacinta-Martina* fu *Pasquale*, *moglie di Drago Benvenuto-Isidoro*.
3.50 %	723163	252 —	Manzetti Mario-Leone-Pietro, e *Maria-Vittoria-Luigia* fu Antonio, minori sotto la tutela di Manzetti Vittorio fu Rocco-Antonio, eredi indivisi del loro padre defunto, domicil. in Aosta (Torino); con vincolo di usufrutto.	Manzetti Mario-Leone-Pietro e *Maria* fu Antonio, minori, ecc., come contro; con usufrutto come contro.
»	716443	70 —	Manzetti Mario e *Vittorina* fu Antonio, minori, eredi indivisi del medesimo, sotto la tutela di Manzetti Vittorio, domic. ad Aosta (Torino); con vincolo di usufrutto.	Manzetti Mario e *Maria* fu Antonio, minori, ecc., come contro e con usufrutto come contro.
» »	722203 728629	17.50 521.50	Manzetti Mario e *Vittorina* fu Antonio, minori sotto la tutela di Manzetti Vittorio, domic. ad Aosta (Torino); con vincolo di usufrutto.	Manzetti Mario e *Maria* fu Antonio, minori, ecc., come contro e con usufrutto come contro.
»	306580	980 —	Ghiringhelli *Laura* di Fedele, moglie di *Saverio* Del Bono di Carlo, domic. in Borgomanero (Novara), vincolata.	Ghiringhelli *Maria-Francesca* di Fedele, *detta Laura*, moglie di Del Bono *Eduardo-Francesco-Saverio* di Carlo, domic. come contro, vincolata.